

ORGANO TECNICO COMUNALE

Costituito ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione impatto ambientale (VIA).

**OGGETTO : P.E.C. in zona B5.1 di P.R.G.C. – Via Giaveno in Frazione Gerbole - Rivalta di Torino.
Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.**

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21.09.2021 – ore 9,30

Il giorno 21.09.2021 alle ore 9,30 presso l'ufficio del Funzionario P.O. Servizio LL.PP. e Ambiente si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 26.11.2013, per valutare la necessità o meno di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il P.E.C. di cui all'oggetto.

All'incontro sono presenti:

- Il Funzionario P.O. Servizio Progettazione OOPP e Ambiente Arch. Rosanna BERGESE in qualità di Presidente, giusta delega Prov. n. 29245 del 25.10.2017 del Dirigente Settore Tecnico;
- Lo specialista attività tecniche dell'ufficio Ambiente dott.sa Susanna LANZETTI;
- Il Capo Sezione Tecnico dell'ufficio Manutenzioni arch. Giovanni RUFFINATTO.

Alle ore 9,30 il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che l'art. 40 – comma 7 – della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, impone alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. gli strumenti urbanistici esecutivi derivanti da piani regolatori che non siano già stati sottoposti a valutazione ambientale strategica.

Richiamata la nota prot. n. 17520/66 del 02.07.2021 con la quale il Responsabile di Procedimento ha provveduto ad inoltrare alla Città Metropolitana di Torino, Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale e all'ARPA Piemonte la richiesta di parere sulla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativamente al P.E.C. di cui all'oggetto.



Dato atto che trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri di cui sopra è pervenuto il parere dell'ARPA Piemonte in data 11.08.2021 prot. n. 21948/66.

Dato atto altresì che la Città Metropolitana di Torino, Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, quale soggetto con competenza ambientale ha ritenuto di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla VAS e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lett. j.1capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016: "In caso di silenzio l'iter procede".

Richiamato il parere sopra citato formulato da ARPA Piemonte che rileva le seguenti criticità:

a) Componente acustica:

*"Per quanto attiene la componente acustica, si ritiene che sia opportuno, nei confronti dell'edificio di civile abitazione in progetto, effettuare **una valutazione di clima acustico** che stimi i livelli di rumore esistenti nella zona prodotte dal traffico veicolare presente su Via Giaveno e dalle attività commerciali/artigianali nelle vicinanze.*

*Per quanto riguarda invece le attività commerciali, anch'esse in progetto, che verranno inserite accanto all'edificio civile, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche, sarà necessario predisporre **una valutazione di impatto acustico** che stimi l'eventuale rumore prodotto da dette attività".*

Si demanda in proposito l'effettuazione di quanto richiesto in sede di rilascio di titolo abilitativo.

b) Componente suolo:

"Quest'Agenzia comunica che sono da considerarsi sempre significativi gli impatti sulla componente suolo conseguenti alla sua artificializzazione, anche se è coinvolta un'area che attualmente non è tuttora utilizzata per fini agricoli e che in questo caso non è proprio di minima entità.....omissis

Nell'allegato H sono state previste le seguenti compensazioni, ma solo per la componente Paesaggio: "Ai sensi dell'art. 57 ter delle N.D.A. di P.R.G.C. vigente per compensazione ambientale è prevista la pulizia delle aree comunali boschive, di proprietà del Comune di Rivalta, attualmente degradate e non accessibili per la presenza di rovi e arbusti.....omissis". Si precisa che la sola eliminazione della vegetazione, che sembra essere invasiva, potrebbe non essere sufficiente per eliminare definitivamente il problema.... omissis".

In proposito si richiederà di procedere non solo alla pulizia delle aree degradate, indentificate catastalmente al foglio 21, particelle 8 (mq. 1.805) e 336 (mq. 403), ma alla successiva piantumazione di specie vegetali autoctone.

Dovranno inoltre essere fatte salve le prescrizioni già espresse da ARPA Piemonte con contributo tecnico prot. n. 4022/66-64-2 del 12.02.2021 e contenute nel verbale dell'OTC datato 13.04.2021 avente per oggetto: Parere di Compatibilità Ambientale. Procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 15 del d. Lgs. 152/06 e s.m.i. Variante parziale n. 15 del PRGC Vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016.

Visto quanto su esposto, l'OTC ritiene **di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, il P.E.C. in zona B5.1 di P.R.G.C. di Via Giaveno – frazione Gerbole - dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione Ambientale Strategica** a condizione che nelle successive fasi, anche autorizzative, vengano recepite le osservazioni e le condizioni sopra riportate, desunte dalla nota dell'ARPA Piemonte del 11/08/2021, allegata al presente verbale.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 – comma 5 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino e sul sito internet del Comune stesso.

Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni di legge, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998.


Alle ore 10.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Componenti Organo Tecnico



Arch. Rosanna BERGESE



Arch. Giovanni RUFFINATTO



Dott.ssa Susanna LANZETTI



Prot. n° 73796

Torino, il 11/08/2021

FASCICOLO B. B2.04 – F06_2021_02089/ARPA
PRATICA F06_2021_02089

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Posta Elettronica Certificata
Prot. n. 21948 / 66
del 11/08/2021

Spett.le COMUNE di Rivalta di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA

Via Balma n.5

10040 RIVALTA DI TORINO

PEC: protocollo.rivalta@cert.legaimail.it

Vs. riferimento Prot. n° 17520 del 02/07/2021; Prot. Arpa n° 60444 del 02/07/2021

OGGETTO: PEC in zona B5.1 del PRGC vigente del Comune di Rivalta di Torino –
Procedura di V.A.S. - Fase di Verifica di assoggettabilità ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 2-2977
Contributo tecnico

La presente per comunicare che sono stati esaminati gli elaborati relativi al PEC, ricadente nell'aree del PRGC denominate B5.1, S130₁ e S130₂, che prevede il completamento del tessuto edilizio con la realizzazione di tre edifici residenziali (edifici di quattro piani fuori terra, più sottotetto, ed un piano interrato) ed un edificio commerciale (un piano fuori terra).

Il Piano occupa una superficie territoriale complessiva di 8.169 m², mentre la superficie fondiaria con destinazione residenziale e commerciale sarà di 4.810 m².

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it



Verranno inoltre realizzati uno svincolo stradale connesso a Via Giaveno per rendere accessibile l'area (244 mq di area privata in dismissione e 406 mq di area comunale), un'area a parcheggio (903 mq) quasi interamente permeabile realizzato con stalli in autobloccanti, ed un'area a parco comprensiva di percorsi pedonali (1.486 mq). Tali aree saranno interamente cedute a titolo gratuito al Comune di Rivalta di Torino. Inoltre, verrà completato il percorso ciclo-pedonale mancante e verrà anch'esso ceduto al Comune di Rivalta (320 mq).

Gli abitanti previsti insediabili saranno pari a 35 ab.

Per quanto riguarda la valutazione del PEC, si precisa che sarà effettuata facendo riferimento all'art. 17bis comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (*Verifica di VAS e/o la VAS delle successive varianti sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione*), in quanto l'area in esame è stata già interessata dalla valutazione ambientale, effettuata nell'ambito della fase di valutazione di VAS della Variante parziale n. 15, approvata tramite la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2021; quest'Agenzia si è espressa con contributo tecnico, prot. n. 13637 del 12/02/2021.

Di conseguenza si prenderanno in esame solamente gli aspetti che non stati oggetto di precedente valutazione, considerando che sarà utilizzata una scala di maggior dettaglio.

La previsione ricade in parte in una zona di rispetto allargata di un pozzo idropotabile, che alimenta l'acquedotto comunale di Rivalta Torinese. Si ricorda che nelle realizzazioni delle opere ricadenti in tale area devono essere rispettate le prescrizioni elencate nel regolamento regionale n.15/R del 2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto attiene alla componente acustica, si ritiene che sia opportuno, nei confronti dell'edificio di civile abitazione in progetto, effettuare una **valutazione di clima acustico** che stimi i livelli di rumore esistenti nella zona prodotte dal traffico veicolare presente su via Giaveno e dalle attività commerciali/artigianali nelle vicinanze.

Per quanto riguarda invece le attività commerciali, anch'esse in progetto, che verranno inserite accanto all'edificio civile, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche, sarà necessario predisporre una **valutazione di impatto acustico** che stimi l'eventuale rumore prodotto da dette attività. A tal proposito ricordo il "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227" (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale) che esula alcune attività dalla presentazione della valutazione di impatto acustico.

Infine, quest'Agenzia comunica che sono da considerarsi sempre significativi gli impatti sulla componente suolo conseguenti alla sua artificializzazione, anche se è coinvolta un'area che attualmente non è tutta utilizzata per fini agricoli e che in questo caso non è proprio di minima entità. Si precisa, inoltre, che nella valutazione degli impatti, in particolare sulla componente suolo, si deve partire dallo stato di fatto (che non necessariamente coincide con lo "stato di diritto"); si ritiene che tali impatti debbano essere compensati solo per quelle parti di superfici ove il suolo è in

grado svolgere le proprie funzioni e sia libero, al fine di rendere ambientalmente sostenibili gli interventi.

Nell'allegato H sono state previste le seguenti compensazioni, ma solo per la componente Paesaggio: *“Ai sensi dell’art. 57 ter delle N.d.A. di P.R.G.C. vigente per compensazione ambientale è prevista la pulizia delle aree comunali boschive, di proprietà del Comune di Rivalta, attualmente **degradate** e non accessibili per la presenza di rovi e arbusti, identificate catastalmente al foglio 21 particelle 8 (mq. 1.805) e 336 (mq. 403), per un totale di mq. 2.208, di cui seguono a titolo esemplificativo delle immagini fotografiche”.*

A tal proposito sarebbe stato opportuno che questa proposta fosse georeferenziata, al fine di poterla valutare meglio e verificare anche il contesto nel quale si inserisce. Si precisa inoltre che la sola eliminazione della vegetazione, che sembra essere invasiva, potrebbe non essere sufficiente per eliminare definitivamente il problema in quanto è molto probabile che, una volta tolte tali essenze, queste possano ricrescere sullo stesso luogo, di conseguenza sarebbe opportuno prevedere anche adeguate piantumazioni di vegetazione autoctona: in tal modo si avrebbe anche la compensazione del suolo perso con un reale miglioramento ecologico in un’area ed un aumento di biodiversità.

Conclusioni

Fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità, considerate le caratteristiche ambientali delle aree interessate e gli impatti significativi sulla componente suolo, si ritiene che debbano essere tenute presenti le osservazioni sopra formulate al fine di rendere sostenibile la variante.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Dott. Ivana Bottazzi
Dirigente responsabile della struttura
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Ivana Bottazzi
Data: 11/08/2021 12:45:08

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it

